

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

N. 176000 / 33715 di Repertorio

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**L'anno duemilaquindici il giorno nove del mese di luglio, alle ore diciotto e dieci minuti
9 luglio 2015

In Codogno, in Viale Trieste n. 66

Avanti a me Dr. Angelo Squintani, Notaio in Lodi, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano è personalmente comparso il signor

BRESSAN GABRIELE, nato a Williamsburg (Stati Uniti d'America) il 30 giugno 1982, domiciliato per la carica in Codogno (LO), Viale Trieste n. 66, cittadino italiano

Codice Fiscale BRS GRL 82H30 Z404J

persona della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società :

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A.- A.S.M. CODOGNO S.P.A. con sede in Codogno (LO), Viale Trieste n. 66, con capitale sociale di Euro 1.897.600,00 interamente versato iscritta presso la Camera di Commercio di Lodi al n. 1441937, Registro delle Imprese di Lodi e Codice Fiscale al n. 10565220158

mi dichiara che trovasi riunita in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea straordinaria della predetta società, regolarmente convocata con raccomandate a/r spedite dall'Ufficio Postale di Codogno il 18 giugno 2015 ai nn. 14917284714-5/14917284713-4/14917284716-8 14917284715-6/14917284718-0/14917284717-9/14917284719-1, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso e mi invita a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

Ai sensi dello Statuto e su unanime designazione degli intervenuti assume la presidenza il signor BRESSAN GABRIELE il quale constatato che sono presenti tutti i soci e precisamente:

- il Comune di Codogno con sede in Codogno, in via Vittorio Emanuele n. 4, in persona del Sindaco Protempore signor Ceretti Vincenzo in forza di delibera del Consiglio Comunale in data 23 giugno 2015 n. 44 con n. 9.678 azioni pari ad Euro 967.800,00 del capitale sociale

- e la società italiana LINEA PIU' S.p.A. con sede in Pavia, via Donegani n. 21, qui rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Vito Savino con n. 9.298 azioni pari ad Euro 929.800,00 del capitale sociale e quindi l'intero capitale sociale.

-che è pure presente l'Organo Amministrativo nella persona di se stesso e dei signori:

- Garibaldi Emanuela

- Tomarchio Venera

ed il Collegio Sindacale nelle persone dei signori

- Loardi Savino Presidente

- Pagani Giovanni Sindaco effettivo

- Vercesi Elisabetta Sindaco effettivo


espletate le formalità di cui all'art. 2371 C.C.

dichiara

l'assemblea regolarmente costituita, come totalitaria ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



Per la parte straordinaria:

- proposta di trasformazione in S.r.l.
- adozione di nuovo testo di Statuto
- Delibere inerenti e conseguenti

Per la parte ordinaria:

- Bilancio e relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Rinnovo delle cariche sociali: Nomina del Collegio Sindacale
- Varie ed eventuali omissis

Il Presidente passando alla trattazione degli argomenti portati all'ordine del giorno, per la parte straordinaria, illustra la necessità di trasformare la società AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A.- A.S.M. CODOGNO S.P.A. nella nuova forma di società a responsabilità limitata più rispondente alle attuali esigenze sociali, con la nuova denominazione "AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L.- A.S.M.CODOGNO S.R.L. " mantenendo invariata la sede in Codogno e di conseguenza adottare un nuovo testo dello statuto sociale che viene illustrato dal Presidente.

A questo punto prende la parola il socio Comune di Codogno nella persona del sindaco Protempore signor Ceretti Vincenzo il quale dichiara che è intenzione del Comune presiedere al rispetto del disposto dell'art. 1 commi 725, 728 e 729 L. 299/2006 con l'obbiettivo di riduzione del compenso complessivo dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo nell'ordine del 5% a partire dalla data di approvazione del bilancio di esercizio 2014.

Quanto sopra ha formato oggetto di una delibera del Consiglio Comunale del Comune di Codogno che, nella seduta del 30/3/2015, ha approvato un "piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate".

In particolare, per ASM, il predetto piano prevede la trasformazione in Società a responsabilità limitata entro il 31 dicembre 2015 nonché la ristrutturazione degli organi di amministrazione e controllo, nel senso della riduzione del numero dei componenti e dei relativi compensi.

Al fine del raggiungimento di questo obiettivo propone la trasformazione della società da società per azioni in società a responsabilità limitata, ex art. 2500 C.C.

Espone inoltre che allo stato attuale la società dispone di un Collegio Sindacale e di un Revisore (rectius: la società di revisione), il primo, il Collegio Sindacale, esercita il "controllo" mentre la società di revisione esercita il "controllo legale dei conti" (anche ai fini della certificazione dei bilanci separati - c.d. "umbundling" - per le società verticalmente integrate che operano nei settori dell'energia elettrica e del gas).

Precisa che:

- non sussiste alcun obbligo di legge o disposizione di regolamento che imponga la forma della Società per Azioni, né A.S.M. ha in circolazione "obbligazioni";
- la trasformazione non comporta alcuna mutazione:
 - a) nei rapporti tra i soci
 - b) nei diritti attribuiti alle quote.

Infine ricorda che il D.L. 24/6/2014 n. 91 (convertito nella legge 11/08/2014 n. 116), cosiddetto "decreto competitività", ha abrogato il comma due dell'articolo 2477 che prevedeva l'obbligo della nomina "dell'organo di controllo o del revisore ...se il capitale sociale non è

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni" (Euro 120.000,00 ex art. 2327 C.C.) e che il Governo nella relazione al decreto ha espressamente motivato l'adozione del provvedimento in un'ottica di "semplificazione" e di "riduzione dei costi".

Pertanto alla luce della nuova formulazione dell'articolo 2477 codice civile, la nomina del collegio sindacale o del revisore è obbligatoria solo per le società che:

- a) sono tenute alla redazione del bilancio consolidato
- b) controllano una società obbligata alla revisione legale dei conti
- c) per due esercizi consecutivi hanno superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis c.c.

I limiti della lettera c) sono: 4.400.000,00 di totale attivo; 8.800.000,00 di totali ricavi delle vendite; 50 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.

Afferma che solo uno dei predetti limiti è stato superato da ASM che, pertanto, non è più tenuta alla nomina di alcun organo di controllo in caso di trasformazione in s.r.l. (organo, peraltro, in scadenza con l'approvazione del bilancio 31/12/2014).

La trasformazione in s.r.l., quando non seguita da una riduzione del capitale nominale (non necessaria nel caso di ASM) è efficace dalla data di iscrizione nel registro delle Imprese.

Il rappresentante del Socio Linea Più non chiede la parola.

Il Presidente del Collegio Sindacale, presente, conferma a tal fine che l'attuale capitale sociale di Euro 1.897.600,00 è interamente sottoscritto e versato ed attualmente esistente.

Esaurito l'intervento dei soci e dopo breve discussione, l'assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, all'unanimità per alzata di mano delibera

1) di trasformare la società AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.P.A.- A.S.M. CODOGNO S.P.A. nella nuova forma di società a responsabilità limitata sotto la denominazione AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.R.L. - A.S.M. CODOGNO S.R.L.

2) di mantenere invariata la sede e l'oggetto sociale e di fissare la nuova durata della società al 31 dicembre 2050;

3) di riconoscere che il capitale sociale di Euro 1.897.600,00 sarà diviso in quote e che a ciascun socio spetterà una quota di capitale nella trasformata società del valor nominale corrispondente a quello delle azioni ad esso intestate;

4) di adottare il nuovo testo di statuto sociale come sopra illustrato che qui si allega sotto la lettera "A";

5) di confermare l'Organo Amministrativo attualmente in carica fino alla naturale scadenza e precisamente sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015;

6) di prendere atto che il Collegio Sindacale decadrà automaticamente alla data di efficacia della trasformazione;

7) di conferire i più ampi poteri al Presidente del Consiglio di amministrazione per l'esecuzione della trasformazione sopra deliberata, compresi quelli relativi al ritiro ed annullamento delle azioni, contro annotazione nel Registro delle Imprese competente dell'intestazione delle quote per corrispondente valore.

Terminata la trattazione degli argomenti portati all'ordine del giorno per la parte straordinaria alle ore diciotto e quarantacinque minuti, si prosegue alla trattazione degli argomenti per la parte ordinaria e, con riferimento al primo punto all'ordine del giorno.

Il Presidente distribuisce ai presenti copia di:

- bozza di bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2014



- bozza della Relazione sulla gestione al Bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31/12/2014
- relazione del Collegio Sindacale all'esercizio sociale chiuso al 31/12/2014
- relazione del Revisore legale al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014

A questo punto il Presidente invita il Rag. Galbiati Piero ad esporre i principali dati di bilancio sotto l'aspetto patrimoniale, economico e finanziario.

Il Presidente del Collegio Sindacale illustra la propria Relazione al Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014.

Apertasi la discussione, sui vari quesiti proposti, risponde il Presidente fornendo i chiarimenti richiesti.

Chiede la parola il rappresentante dell'Azionista Comune di Codogno, Dr. Ceretti, il quale ringrazia i componenti del Consiglio di Amministrazione per i risultati positivi del bilancio.

Afferma che il bilancio e le relazioni, così come predisposte, sono puntuali, complete e meritevoli di approvazione.

In merito al risultato dell'esercizio propone che l'assemblea sia chiamata a deliberare la seguente destinazione:

- Euro 15.563,00 a riserva legale
- Euro 294.128,00 a dividendo in ragione di Euro 15,50 per azione
- Euro 1.568,00 ad avanzo utili

con pagamento da effettuare secondo le disponibilità di cassa, in linea con le modalità delle precedenti analoghe delibere.

Prosegue, nel merito dei dati di bilancio, affermando che il Comune di Codogno deve avere attenzione certissima sui livelli di spesa, per cui chiede che sia dedicata ancora maggiore attenzione a migliorare efficienza ed economicità nei costi per servizi interni ed esterni di Asm Codogno al fine di realizzare significativi risparmi di spesa, anche nell'ottica del documento di indirizzo approvato dal Consiglio Comunale di Codogno in merito alla razionalizzazione delle società partecipate, che richiama all'attenzione degli amministratori.

In particolare il Comune di Codogno è stato chiamato ad effettuare risparmi significativi sui costi di struttura e a vigilare affinché tale comportamento sia costantemente perseguito dalle partecipate. Invita pertanto il consiglio, per il futuro, a relazionare sugli obiettivi di risparmio di spesa raggiunti, con particolare riferimento alla riduzione dei costi del servizio di igiene ambientale, senza per questo, pregiudicarne la qualità.

Chiede la parola il rappresentante del socio Linea Più che espone che la posizione finanziaria di ASM è da considerare solida nonostante la stretta dipendenza dai pagamenti dei clienti, e segnatamente dal pagamento del corrispettivo del servizio di igiene ambientale da parte del Comune. Sempre alla data del 1/1/2015 ASM vantava un credito di circa 2,2 milioni nei confronti del Comune di Codogno che sono stati quasi interamente incassati nei primi mesi del nuovo anno. Residuano tutt'ora da corrispondere somme a titolo di dividendo e riserve derivanti da delibere assunte dal 2010 al 2013 per circa 2,4 milioni.

Il socio Linea Più chiede, compatibilmente alle esigenze di tesoreria e di fabbisogno, di erogare il saldo entro il 31/12/2015.

Riprende la parola il Sig. Ceretti rappresentante del Socio Comune di Codogno, constatato che la situazione finanziaria della società è fortemente legata anche ai pagamenti da parte del Comune, si impegna alla stesura di un piano finanziario che preveda il pagamento di almeno il 90% del corrispettivo del servizio di igiene ambientale di competenza dell'esercizio 2015 entro il 20/12/2015 in una o più volte, con pagamenti con

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

scadenza non superiore a 30 giorni, con versamento del residuo 10% entro il 30/4 dell'anno successivo previa presentazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, in modo che il pagamento del saldo di quanto dovuto per riserve e dividendi possa perfezionarsi entro la fine dell'esercizio in corso.

In relazione al secondo punto all'Ordine del giorno, il Presidente, ringraziando tutti i Sindaci per il lavoro svolto, informa l'assemblea che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 è scaduto il mandato attribuito ai membri del Collegio Sindacale e pertanto sarebbe necessario procedere al suo rinnovo, tuttavia afferma che essendo stata deliberata in data odierna la trasformazione della società in società a responsabilità limitata si ritiene opportuno rinviare ogni decisione sul punto.

Precisa, quindi, che ai sensi dell'art. 2400 comma 1 C.C., l'attuale Collegio Sindacale resterà in carica fino al momento in cui sarà ricostituito ovvero fino a quando non acquisirà efficacia la delibera di trasformazione.

Chiede la parola il rappresentante del socio Linea Più per esporre le ragioni che rendono opportuna la presenza dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) all'interno della Società A.S.M. Codogno S.p.A. Se, da un lato, la nuova disciplina è dettata in un'ottica di riduzione dei costi delle imprese, dall'altro, è innegabile come il ruolo rivestito dall'organo di controllo, posto a garanzia del rispetto della normativa civilistica e fiscale, rappresenti un presidio sulla corretta governance aziendale, a tutela tanto della compagine sociale quanto degli altri portatori di interesse. In sostanza, la riduzione dei controlli che scaturirebbero dall'eliminazione dell'Organo di Controllo, porta con sé il rischio di un accresciuto sentimento di "sfiducia" da parte dei soggetti che si interfacciano con le imprese, con possibili conseguenze negative sull'operatività della stessa. Non è di secondaria importanza, inoltre, considerare l'impatto positivo della presenza di un Organo di Controllo, che vigilando sul rispetto delle leggi e degli statuti sociali, dei principi di prudente e corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa, offrirebbe maggior tutela ai membri dell'organo amministrativo che sarebbero sicuramente meglio consigliati e garantiti in relazione alle decisioni da approntare se si considera, soprattutto, il periodo particolarmente delicato che si va delineando per la Società. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, anche in considerazione della posizione di minor rilievo rispetto al peso che il socio Linea Più riveste negli equilibri sociali e societari, la scelta di prevedere l'Organo di Controllo appare sicuramente come una giustificata, condivisibile e necessaria esigenza di garanzia, volta a tutelare gli interessi di cui il socio di minoranza è portatore nei confronti dei propri azionisti e dei terzi che ripongono affidamento sull'operato dello stesso. È di altrettanta indubbia evidenza che, allorquando A.S.M. decidesse di operare una scelta improntata a spogliarsi dell'Organo di Controllo, sarebbe inderogabile, in ragione della minor tutela che si paleserebbe a danno di Linea Più, la necessità di integrare (ipotesti peraltro già presente nel testo del nuovo Statuto portato in approvazione) il novero delle questioni che si ritengono di competenza esclusiva dell'Assemblea sottraendole dunque a quelle dell'Organo Amministrativo, in ragione del miglior, ed in quel caso unico, margine di tutela attraverso cui Linea Più potrebbe tutelare le proprie ragioni. Si richiederebbe pertanto una modifica del testo dello Statuto. Quanto alla nomina dell'Organo di Controllo, la delibera del Comune stabilisce che il compenso che dovrà essere riconosciuto allo stesso, dovrebbe essere ridotto nella misura del 5% (pertanto con la nomina del Sindaco Unico la riduzione dovrebbe operare automaticamente) dando atto che la società, a seguito della tra-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

sformazione in s.r.l, non sarà obbligata alla nomina dell'Organo di Controllo, non operando i presupposti di obbligatorietà previsti dal Codice Civile. Per tali ragioni il Socio Linea Più intende proporre la nomina di un Sindaco Unico che, in ogni caso, non risulta in contrasto a quanto previsto dalla delibera sopra richiamata.

Chiede ancora la parola il rappresentante del socio Comune di Codogno ed espone la propria presa d'atto e di conferma da parte del Comune di Codogno circa l'interesse a prendere in considerazione qualsiasi intervento a tutela della corretta gestione aziendale tra cui anche quello della nomina da parte del Comune di un organo di controllo, qualora ritenuto necessario, che comunque sia rispettoso degli indirizzi ricevuti dal Consiglio Comunale in ordine alla riduzione dei numero di componenti e dei relativi compensi.

Dopo la discussione, il Presidente mette ai voti gli argomenti posti all'ordine del giorno
L'assemblea all'unanimità dei presenti per alzata di mano

delibera

- di prendere atto della Relazione del Collegio sindacale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014 e di prendere atto della relazione del Revisore legale al bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014;
 - di approvare il Bilancio e la Relazione sulla Gestione dell'esercizio sociale chiuso il 31/12/2014, così come predisposto dal Consiglio di amministrazione, che evidenzia un risultato positivo di Euro 311.259;
 - di destinare il risultato d'esercizio come segue:
- | | | |
|-------------------------------------|------|------------|
| Risultato d'esercizio al 31/12/2014 | Euro | 311.259,00 |
| 5% a riserva legale | Euro | 15.563,00 |
| A dividendo | Euro | 294.128,00 |
| Avanzo utili | Euro | 1.568,00 |
- di mettere in pagamento i dividendi dal 1/9/2015, compatibilmente con le esigenze di tesoreria;
 - di conferire ampia delega al Presidente del Consiglio di Amministrazione, per tutti gli adempimenti di legge connessi;
 - di rinviare ogni decisione sul punto relativo alla nomina dell'organo di controllo.

Il componente dichiara di essere stato informato dal Notaio rogante sul trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e di acconsentire ed autorizzare l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini di legge per le comunicazioni a tutti gli uffici competenti e la conservazione dei dati.

Nessuno chiedendo la parola, dichiara chiusa l'Assemblea alle ore diciannove e venti minuti

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio del quale e dell'allegato ho dato lettura alla Parte che approvandolo lo sottoscrive a margine dei fogli intermedi ed in calce con me Notaio alle ore diciannove e venti minuti.

Consta di quattro fogli scritti su tredici facciate e fin qui della quattordicesima.

F.to: BRESSAN GABRIELE, ANGELO SQUINTANI NOTAIO



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Allegato "A" al n. 176000/33715 di repertorio

STATUTO

- I. DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA
- II. CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, DIRITTO DI VOTO
- III. TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
- IV. ASSEMBLEA
- V. AMMINISTRAZIONE
- VI. RAPPRESENTANZA
- VII. CONTROLLO
- VIII. BILANCIO ED UTILI
- IX. VERSAMENTI E FINANZIAMENTI
- X. RECESSO
- XI. SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

I) DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI S.r.l., la quale può essere indicata in forma abbreviata con la sigla "A.S.M.CODOGNO S.r.l.".

2) La Società ha sede in Comune di Codogno (LO); il trasferimento di sede al di fuori del Comune è deliberato dall'assemblea dei soci; il trasferimento all'interno del Comune, dall'organo amministrativo.

3) La Società, la quale non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, ha per oggetto i seguenti servizi ed attività:

a) Gestione del ciclo integrato delle acque:

- captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua per qualsiasi uso;

- esercizio di fognature;

- gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico;

b) Ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, utilizzo e recupero energie:

- produzione, trasporto, trasformazione, distribuzione o vendita dell'energia elettrica;

- impianto ed esercizio delle reti di illuminazione pubblica;


- trasporto, manipolazione e distribuzione del gas;

- produzione, trasporto, distribuzione e vendita di calore e freddo;

c) Progettazione, realizzazione e gestione di reti telematiche e di strutture connesse alla multimedialità, con particolare riferimento ai campi dell'istruzione e della cultura;

d) Progettazione, realizzazione e gestione dei servizi di igiene ambientale, in particolare il lavaggio e l'igiene delle strade, la raccolta, lo spazzamento, lo stoccaggio provvisorio, la raccolta differenziata, il trasporto, il recupero, il riciclo, l'inertizzazione, il compostaggio, la produzione e l'utilizzo del biogas, la produzione e l'utilizzo di CDR, la pirolisi (e/o altri processi di smaltimento dei rifiuti), il deposito e la discarica dei rifiuti di qualsiasi tipo e natura e ogni altra attività relativa al settore ambientale ed allo sviluppo di tutte le tecnologie tendenti al raggiungimento di uno sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile;

e) Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità con particolare riguardo ai trasporti pubblici e privati ed a tutti i servizi integrati connessi alla circolazione ed alla sosta;



LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



- f) Progettazione, realizzazione e gestione delle reti stradali;
- g) Sgombero della neve;
- h) Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico;
- i) Ogni altra attività nei campi di altri servizi a rete;
- j) Gestione della pubblicità e delle pubbliche affissioni;
- k) Accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate Comunali;
- l) Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà o di terzi;
- m) Interventi di realizzazione di opere di pubblica utilità;
- n) Progettazione, e realizzazione di impianti e di strutture, anche per conto terzi, relativi alle attività di cui sopra;
- o) Ogni altro servizio di rilevanza economica ex art.113-bis D.Lgs. 267/2000, ed ogni attività resa a favore di amministrazioni pubbliche ex art.29 Legge 448/2001;
- p) Trasporto ed autotrasporto di cose per conto terzi.

La Società, limitatamente all'attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica, promuove la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nel servizio, garantendo la neutralità nella gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo del mercato energetico, impedendo sia discriminazioni nell'accesso alle informazioni commercialmente sensibili, sia trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti della filiera del gas

4) La Società potrà altresì provvedere a tutte le attività connesse con i servizi e le attività predette partecipando e/o costituendo con altri soggetti pubblici o privati società, consorzi ed associazioni e compiendo ogni operazione industriale, commerciale, finanziaria, immobiliare, di servizio e di studio necessaria al perseguimento dei propri fini. La Società potrà prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale, purché ciò risulti strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

5) La Società, oltre a gestire l'affidamento diretto, da parte del COMUNE di CODOGNO, dei servizi pubblici e delle attività precedentemente indicati, potrà acquisire i servizi e le attività statutarie sia da privati che da altri soggetti pubblici, mediante affidamento diretto per partecipazione alla presente Società da parte di altri Enti Locali, e/o mediante la partecipazione a gare, e/o mediante ogni altra modalità consentita.

6) I servizi e le attività precedentemente elencate potranno essere assunte e svolte dalla Società sotto qualsiasi forma e senza limiti territoriali, nel rispetto delle relative e vigenti normative nazionali, comunitarie ed internazionali. La Società potrà gestire i precitati servizi in tutto il territorio nazionale ed a livello internazionale.

7) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

8) Ai fini dei rapporti con la Società a tutti gli effetti di legge, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

II) CAPITALE SOCIALE - MAGGIORANZA PUBBLICA LOCALE

9) Il capitale sociale è di € 1.897.600,00 (un milione ottocento novanta settemila seicento virgola zero zero).

10) La Società deve restare a prevalente partecipazione del COMUNE di CODOGNO; la partecipazione di quest'ultimo non dovrà mai essere inferiore al 51% del capitale sociale, non saranno in ogni caso validi, nei confronti della Società, i passaggi di quote che portino

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



la partecipazione del COMUNE di CODOGNO al di sotto del limite in questo stesso comma indicato.

11) Il voto dei soci vale in misura proporzionale alla loro partecipazione al capitale.

III) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

12) In caso di trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

(i) Il socio che intende trasferire in tutto od in parte la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci ed all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata, inviata alla sede della Società ed al domicilio di ciascuno dei soci risultante dal libro soci; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario, il prezzo richiesto e le condizioni della cessione.

I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce con le seguenti modalità, condizioni e termini:

- ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione;
- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

(ii) La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente; qualora peraltro dovesse mancare, per qualsiasi ragione, tale indicazione, ovvero il prezzo richiesto fosse ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione (con contestuale richiesta di determinazione del prezzo in caso di mancata indicazione da parte dell'offerente o con contestuale eccezione in caso di prezzo ritenuto eccessivo) il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'esercizio del diritto di prelazione, la determinazione del prezzo di cessione sarà affidata alla Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Lodi, su richiesta della parte più diligente.

Nell'effettuare la determinazione del prezzo la Camera Arbitrale dovrà riferirsi al "Capitale economico" dell'azienda, ossia tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del "valore corrente" dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato, nonché del prezzo e delle condizioni offerti dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, compreso l'eventuale "premio di maggioranza".

Qualora il prezzo determinato dalla Camera Arbitrale risulti, rispettivamente, inferiore o superiore del venti per cento al prezzo indicato dall'offerente nella comunicazione di cui al punto (i) l'offerente o, rispettivamente, colui che ha esercitato il diritto di prelazione hanno facoltà di non perfezionare l'acquisto della partecipazione cui si riferisce la medesima comunicazione; in tal caso saranno interamente a carico del soggetto rinunziante tutti i costi relativi all'arbitrato.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

(iii) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per la totalità della partecipazione offerta, in caso di esercizio parziale del diritto stesso, così come nella ipotesi in cui nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il socio offerente sarà libero di trasferire tale partecipazione all'acquirente indicato nell'offerta entro tre mesi dal giorno di ricevimento dell'offerta stessa da parte dei soci.

(iv) Anche al fine di evitare dubbi interpretativi, si precisa che:

- nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti agli atti e i contratti che comportano l'alienazione della partecipazione e quindi, a titolo esemplificativo, permuta, dazione in pagamento, conferimento in società e donazione;

- non costituiscono trasferimento per atto tra vivi, ai fini del presente articolo, gli atti ed i contratti costitutivi di diritto di pegno o di usufrutto sulla partecipazione;

- il diritto di prelazione disposto dal presente articolo trova applicazione anche in caso di trasferimento per atto tra vivi effettuato a favore di soggetti che siano già soci e pure di diritti compresi nella partecipazione, come il diritto di opzione;

- quando, per la natura del contratto che determina il trasferimento della partecipazione non sia previsto un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente il valore corrispondente, come determinato dalla Camera Arbitrale ai sensi del precedente comma (ii);

- in caso di rinuncia da parte di un socio all'esercizio della prelazione, il diritto a lui spettante accresce proporzionalmente ed automaticamente quello spettante agli altri soci che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dall'esercizio della prelazione loro spettante.

v) In ogni caso dovrà essere fatta salva la maggioranza assoluta della partecipazione del COMUNE di CODOGNO secondo quanto disposto dall'Articolo 10 del presente Statuto.

13) Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atti inter vivos eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

IV) ASSEMBLEA

14) L'assemblea è convocata presso la sede sociale o in altro luogo purché in Italia, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione.

15) L'assemblea è convocata con lettera raccomandata o qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata ai soci risultanti dal libro soci ed all'organo di controllo, se nominato, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, ora e luogo stabiliti per la convocazione.

16) In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

(i) è rappresentato l'intero capitale sociale

(ii) sono presenti la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dall'organo di controllo, se nominato

(iii) per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati tutti i componenti dell'organo amministrativo e di controllo, se nominato, e non sussistano opposizioni alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



17) L'assemblea per l'approvazione del bilancio della Società deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio ovvero, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge, entro il termine massimo di centoottanta giorni, sempre dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18) L'assemblea può tenersi anche con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; è pertanto necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

19) Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci alla data in cui è presa la deliberazione, nonché i soggetti cui per legge o in forza del presente statuto è riservato il diritto di intervento.

20) Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dal Codice Civile.

21) L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione; in loro mancanza, dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

22) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario scelto dal presidente. Dal verbale (o dai relativi allegati) devono risultare, per attestazione del presidente:

- la regolare costituzione dell'assemblea;
- l'identità e la legittimazione dei presenti;
- lo svolgimento della riunione;
- le modalità e il risultato delle votazioni;
- l'identificazione di favorevoli, astenuti e/o dissenzienti;
- le dichiarazioni degli intervenuti, in quanto pertinenti all'ordine del giorno ed in quanto sia fatta specifica richiesta di verbalizzazione delle stesse.

23) Nei casi previsti dalla legge il verbale della deliberazione dell'assemblea è redatto da notaio, designato dal presidente dell'assemblea stessa.

24) L'assemblea è costituita e delibera validamente con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, fermo restando che sulle materie previste al successivo articolo 37 l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

25) Il Presidente della seduta può ammettere dipendenti o consulenti, al fine di fornire specifiche notizie ai soci.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



V) AMMINISTRAZIONE

26) La Società è amministrata da un amministratore unico, o da un consiglio di amministrazione composto da tre consiglieri.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori possono non essere soci e sono rieleggibili.

27) Il Comune di Codogno ha diritto, di procedere alla nomina diretta in caso di amministrazione affidata al consiglio, della maggioranza assoluta degli amministratori, ovvero di un numero di amministratori, rispetto al numero dei Consiglieri di cui si compone il Consiglio di Amministrazione, proporzionale all'entità della propria partecipazione, fra i quali l'assemblea nominerà il Presidente.

Almeno uno degli amministratori nominati dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui al successivo art. 36, comma 2 per la gestione delle attività energetiche sottoposte a separazione funzionale, così come stabiliti dall'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas e dalla normativa applicabile in materia,

- si asterrà conseguentemente dalla votazione dei restanti consiglieri di nomina assembleare;

- potrà revocare gli amministratori di propria nomina diretta, il che è precluso all'assemblea.

28) Il Consiglio può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno il 50% dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con raccomandata, telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio e dell'organo di controllo, se nominato o, in caso di urgenza, da spedire almeno 24 ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti dell'organo amministrativo e, se nominato, dell'organo di controllo.

29) Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo il caso di nomina del rappresentante della Società nelle assemblee di società controllate, collegate e partecipate, convocate per deliberare fusioni, scissioni, trasformazioni o modifiche dell'oggetto sociale, nel qual caso è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

In caso di parità, prevale il voto favorevole di chi presiede il consiglio.

Art. 30) Fermo quanto disposto dall'art. 29 del presente statuto, nel caso in cui la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, le decisioni inerenti le seguenti materie minime sono assunte unicamente previa acquisizione del parere favorevole dell'organo amministratore e gestore delle attività separate funzionalmente (c.d. Gestore Indipendente), che in tal senso è vincolante:

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



- a) l'approvazione del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture strumentali all'esercizio dell'attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica;
- b) la definizione della struttura organizzativa preposta all'attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica;
- c) il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica;
- d) le procedure per l'acquisto di beni e servizi strumentali all'esercizio delle attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica;
- e) i rapporti con le parti correlate afferenti le attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà, mediante autoregolamentazione, di individuare ulteriori materie relative alle attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica le cui decisioni dovranno essere subordinate all'acquisizione del parere vincolante del Gestore Indipendente.

Il parere vincolante non rilevato o espresso in modo contrario, comporta che la decisione sulla materia oggetto del parere è da considerarsi non assunta.

Nel caso in cui il Gestore Indipendente non fosse rappresentato nell'ambito di una riunione del Consiglio, potrà far pervenire preventivamente in forma scritta al Presidente il proprio parere inerente le suddette materie; tale parere scritto avrà piena efficacia ai fini delle decisioni.

31) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

32) Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

33) In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di tutti i consiglieri nominati dal Comune di Codogno, oppure della maggioranza dei consiglieri in carica, si intenderà immediatamente decaduto l'intero consiglio di amministrazione.

Il Comune di Codogno deve provvedere d'urgenza alle nomine di propria competenza; l'assemblea per le relative nomine deve essere convocata d'urgenza dall'organo amministrativo ovvero dall'organo di controllo, ove nominato, che possono compiere nel frattempo solo gli atti di ordinaria amministrazione.

34) Qualora vengano a mancare, per qualsiasi causa (morte, dimissioni o altro), un amministratore, il COMUNE di CODOGNO o l'Assemblea dei soci provvederanno a sostituirlo entro un mese dalla cessazione, secondo le modalità prima indicate.

L'amministratore nominato in sostituzione di quello cessato dalla carica assume l'anzianità di nomina di quello sostituito.

Nel periodo intercorrente fra la data di decadenza per scaduto triennio e quella di accettazione della carica da parte degli amministratori di nuova elezione o nomina diretta, il Con-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE



siglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla Legge e dal presente Statuto senza limitazione alcuna, così come restano immutate le attribuzioni del Consiglio medesimo.

In caso di assenza ingiustificata per più di tre riunioni di un consigliere, questi decade dall'incarico ed è sostituito a norma del presente articolo.

Art. 34 - bis) Nei casi previsti dagli artt. 33 e 34 del presente statuto, il consigliere (o i consiglieri) che saranno nominati dovranno possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 27 comma 2 e 36 comma 3 .

35) Nel caso in cui la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, fermo quanto disposto dall'art. 36, comma 3 del presente statuto, non costituisce causa di incompatibilità la preposizione di membri del Consiglio di Amministrazione della Società in Consigli di Amministrazione di Società partecipate o controllate, con nomina che venga assunta a garanzia di una maggiore rappresentatività degli interessi della Società in seno alle Società predette.

36) Non possono ricoprire cariche di amministratore, o di direttore generale, ovvero cariche che comportino funzioni equivalenti, coloro che:

- a) si trovino nelle situazioni di cui all'art.2382 C.C. ed all'art.64, c.4 DLgs 267 / 2000;
- b) abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti successivamente sottoposti a procedure concorsuali nei due esercizi precedenti all'assoggettamento alle procedure (il divieto avrà durata di tre anni dalla data di assoggettamento alle procedure);
- c) siano in lite con la Società;
- d) siano amministratori di Enti locali che siano soci della Società

Nel caso in cui la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, non possono essere componenti del Gestore indipendente:

- a) coloro che fanno parte di strutture societarie dell'impresa verticalmente integrata responsabili direttamente o indirettamente:
 - nel settore dell'energia elettrica, della gestione delle attività di produzione dell'energia elettrica, di acquisto e vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, di vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica, di attività elettriche estere ovvero della vendita a clienti finali del gas naturale;
 - nel settore del gas naturale, della coltivazione del gas naturale, dell'acquisto e vendita all'ingrosso del gas naturale, della vendita a clienti finali del gas naturale e delle attività gas estere ovvero della vendita ai clienti liberi dell'energia elettrica e vendita ai clienti tutelati dell'energia elettrica;
- b) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado e gli stretti familiari dei soggetti di cui alla lettera a);
- c) coloro che sono legati ad altre Società dell'impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti, anche di fatto, che ne possano compromettere l'indipendenza.

Restano salve le incompatibilità indicate al comma 1 del presente articolo.

Nessun componente del Consiglio di Amministrazione potrà rivestire ruoli operativi e/o decisionali nelle attività di vendita del gas naturale o dell'energia elettrica esercitate da altre società del Gruppo.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

Qualora tale situazione di incompatibilità si verificasse nel corso del mandato, l'amministratore interessato decadrà immediatamente dalla carica.

37) All'amministratore unico ed al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli relativi ai seguenti atti la cui decisione compete all'assemblea dei soci che decide con la maggioranza prevista al precedente articolo 24:

a) l'approvazione delle convenzioni e dei contratti per l'affidamento dei servizi da parte dei Comuni

b) l'approvazione di piani finanziari e di investimenti di medio e lungo termine

c) gli acquisti e le cessioni immobiliari superiori a un milione di Euro.

Qualora la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, per le attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica, la presente decisione di compravendita è assunta unicamente dal gestore Indipendente

d) la cessione e dismissione di rami d'Azienda per l'esercizio di servizi pubblici affidati dal COMUNE di CODOGNO

e) l'acquisto e l'alienazione di partecipazioni di valore superiore al valore nominale del 5% (cinque per cento) del patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo Bilancio approvato dalla Società

f) il rilascio di garanzie reali o personale di importo superiore ad un milione di Euro.

38) Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dalla Legge, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente.

Qualora la Società fosse parte di un'impresa verticalmente integrata, in base alla normativa di separazione funzionale delle attività regolate del settore energetico, il Consiglio di Amministrazione nomina Gestore Indipendente uno o più consiglieri, muniti dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa, ai quali è affidata l'amministrazione dell'attività di distribuzione dell'energia elettrica e del gas.

Il Consigliere (o i consiglieri) nominato Gestore Indipendente è munito dei poteri di ordinaria amministrazione sulle attività di trasporto, distribuzione e misura del gas naturale e dell'energia elettrica ed è delegato alle seguenti materie:

- la predisposizione della proposta del piano di sviluppo annuale e pluriennale delle infrastrutture;

- l'organizzazione del personale assegnato all'attività oggetto di separazione funzionale;

- gli impegni di spesa per decisioni relative ad investimenti straordinari non pianificati, dettati da situazioni di oggettiva necessità e urgenza, tali da garantire una sufficiente flessibilità nella gestione dell'attività;

- il trattamento e l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;

- i rapporti con le parti correlate

39) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio. Eventuali compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti dall'assemblea all'atto della relativa nomina.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

40) Con riferimento all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente in danno della società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

La Società assume altresì a proprio carico le violazioni inerenti gli obblighi di separazione amministrativa, contabile e funzionale (unbundling) per le imprese o i gruppi di imprese operanti nel settore della distribuzione e della vendita al dettaglio di gas naturale.

Analogamente a quanto previsto per le sanzioni amministrative connesse a violazioni di norme tributarie, l'assunzione vale solo nei casi in cui gli amministratori abbiano commesso le violazioni senza dolo e colpa grave ed è esclusa quando chi ha commesso la violazione:

a) abbia agito volontariamente in danno della società e/o la violazione stessa abbia connotazione di particolare gravità, avuto riguardo ai doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto e alla diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ad esso affidato e alle sue specifiche competenze ;

b) essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non ha fatto quanto poteva per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose

VI) RAPPRESENTANZA

41) La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione.

La rappresentanza può inoltre essere conferita agli amministratori delegati dalla relativa deliberazione di nomina, che deve prevedere l'esercizio disgiunto o congiunto di tale potere e le eventuali limitazioni dello stesso.

VII) CONTROLLO

42) Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, la Società deve nominare l'organo di controllo, costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composta da tre sindaci effettivi e due supplenti, o dal revisore.

La funzione di revisione può essere affidata all'organo di controllo o ad un revisore persona fisica o società di revisione iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea di volta in volta può prevedere che le funzioni di controllo e di revisione anziché cumulativamente nel medesimo organo, siano affidate separatamente, attribuendo da un lato la funzione di controllo al sindaco unico o collegio sindacale e dall'altro la funzione di revisione a un revisore (persona fisica o società di revisione)

Nel caso di nomina del Collegio Sindacale i membri devono essere tutti iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito presso il Ministero della Giustizia e l'assemblea provve-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

de anche alla designazione del presidente ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

43) I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

VIII) BILANCIO ED UTILI

44) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

45) Gli utili netti risultanti dal bilancio approvato, dedotto il cinque per cento per la riserva legale, verranno attribuiti al capitale proporzionalmente, salvo che l'assemblea deliberi speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione ovvero di mandarli in tutto od in parte all'esercizio successivo.

IX) VERSAMENTI E FINANZIAMENTI

46) I versamenti in denaro fatti dai soci alla società possono essere effettuati nelle modalità e nei limiti di legge, ed in particolare:

a) quali aumenti di capitale sociale;

b) sotto forma di finanziamento fruttifero o infruttifero, con naturale diritto a restituzione.

47) La società può emettere titoli di debito nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia. La decisione relativa all'emissione di titoli di debito è riservata alla competenza esclusiva dei soci.

La decisione, che dovrà essere assunta con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale sociale, deve prevedere le condizioni di emissione, i limiti, le modalità di circolazione e le modalità di rimborso.

X) RECESSO

48) I casi in cui i soci hanno diritto di recesso dalla Società sono quelli espressamente previsti dal Codice Civile. Il diritto di recesso è regolato secondo quanto previsto dalla disposizioni che seguono.

Il socio che intende esercitare il diritto di recesso dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata A.R. agli altri soci, a tutti gli amministratori e, se nominati, ai componenti il collegio sindacale ovvero al revisore. La raccomandata, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, dovrà essere ricevuta da tutti i soggetti sopra indicati entro trenta giorni dal giorno in cui:

- è stata iscritta nel registro delle imprese la deliberazione che legittima il recesso;

- il socio recedente ha ricevuto la comunicazione, la quale deve essere inviata dagli amministratori a mezzo raccomandata AR, che si è verificato un accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- il socio recedente è comunque venuto a conoscenza dell'accadimento che legittima il suo diritto di recesso;

- è stata trascritta nel relativo libro la decisione degli amministratori che legittima il diritto di recesso.

49) Gli amministratori dovranno annotare senza indugio nel libro soci l'avvenuto ricevimento della comunicazione di recesso.

XI) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

50) Nei casi previsti dalla legge, la liquidazione della società è affidata ad un liquidatore, nominato dalla assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto; l'assemblea delibererà anche in merito ai criteri in base ai quali deve svolgersi la liquida-

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

zione, ai poteri dei liquidatori ed agli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa.

51) Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di Società a responsabilità limitata.

F.to: BRESSAN GABRIELE, ANGELO SQUINTANI NOTAIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Bressan', with a long horizontal flourish extending to the right.